

**PROPOSTE ASSORINNOVABILI
DI SEMPLIFICAZIONE
PER IL SETTORE DELLE RINNOVABILI E
DELLA MICROGENERAZIONE**



TEMA 1: LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

La farraginosità e la lentezza dei procedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili ostacolano la crescita del settore e ne aumentano i costi di finanziamento.

COMPETENZA

Parlamento.

PROPOSTE ASSORINNOVABILI

Semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi e favorire l'adozione di norme regionali omogenee. In concreto:

- a) Prevedere che il procedimento per il rilascio della **concessione di derivazione idroelettrica confluisca** all'interno del procedimento di **autorizzazione unica**.

Pertanto, all'articolo 12, comma 3, primo cpv. del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole "*del patrimonio storico-artistico*", aggiungere le seguenti: "*che include l'eventuale concessione di derivazione di acque pubbliche di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e*".

- b) Prevedere che la **domanda** per il rilascio di titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti, e i relativi documenti a corredo, debbano essere presentati in **unica copia su supporto esclusivamente informatico**. Spetterà all'amministrazione precedente trasmettere la domanda e i documenti alle altre amministrazioni coinvolte. Prevedere, inoltre, che tutte le comunicazioni tra amministrazione precedente e istante avvengano solo ed esclusivamente mediante strumenti telematici.

Pertanto:

- all'articolo 12, comma 3, secondo cpv. del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole "*domanda di autorizzazione*", aggiungere le seguenti: "*depositata presso l'ente competente, unitamente alla documentazione a corredo, in unica copia su supporto esclusivamente informatico, eventualmente anche mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o portale informatico dedicato*";

- all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni", aggiungere le seguenti: "*In attuazione dell'articolo 3 – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutte le comunicazioni tra amministrazione precedente e istante sono effettuate mediante strumenti telematici*".

- c) Prevedere che le **amministrazioni** debbano essere **coinvolte** nel procedimento **solo** ed esclusivamente **se obbligate a esprimersi**.

Pertanto, sostituire l'articolo 12, comma 4, primo cpv. del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 con il seguente: "*L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano solo le Amministrazioni tenute a esprimersi sulla compatibilità del progetto con gli interessi dalle stesse tutelati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni*".

- d) Introdurre un **indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica** anche derivante dal ritardo o dall'omessa espressione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Posto l'ammontare contenuto dell'indennizzo determinabile secondo la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (30 euro per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di euro 2.000), prevedere un indennizzo specifico per il mero ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Pertanto, all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 dopo l'ultimo capoverso, inserire il seguente: *“Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine per l'espressione dei pareri di propria competenza. In ogni caso, e fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica, anche derivante dalla ritardata od omessa espressione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 9 gennaio 2014, fermo restando che la somma da riconoscere a titolo di indennizzo va determinata in maniera forfettaria e sarà pari a _____”.*

- e) Prevedere che **la PAS si applichi** non solo agli impianti di produzione di energia ma **anche alle infrastrutture elettriche**.

Pertanto, all'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole *“decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387”*, aggiungere le seguenti: *“nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti”.*

- f) Chiarire che **uno dei requisiti per l'accesso agli incentivi è la legittima disponibilità dei provvedimenti abilitativi che dà diritto alla costruzione ed esercizio dell'impianto** a fonti rinnovabili, **indipendentemente dalla formale titolarità** dei medesimi provvedimenti.

Pertanto, all'articolo 24, comma 2, lett. d) del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 dopo le parole *“soggetto responsabile dell'impianto”*, aggiungere le seguenti: *“che abbia la legittima disponibilità dei titoli abilitativi da cui discenda il diritto alla costruzione ed esercizio dello stesso”.*

TEMA 2: L'INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'inerzia delle Amministrazioni contribuisce a creare incertezza negli operatori, ostacolando l'efficace pianificazione dello sviluppo di nuove iniziative energetiche.

COMPETENZA

Parlamento.

PROPOSTE ASSORINNOVABILI

Introdurre meccanismi di accelerazione del procedimento autorizzativo e ampliare le ipotesi di silenzio – assenso previste dall'ordinamento, nonché prevedere **poteri sostitutivi e sanzionatori** nei confronti delle amministrazioni territoriali, attribuiti a un organo centrale. In concreto:

- a) Prevedere che le **richieste di chiarimento e di documentazione integrativa** siano formulate entro e non oltre **60 giorni** dall'avvio del procedimento e che, nel caso di preavviso di rigetto, la relativa comunicazione non interrompa i termini di conclusione del procedimento (facendoli ripartire da capo) ma li sospenda affinché riprendano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Pertanto:

- all'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "*possono essere sospesi*", aggiungere le seguenti: "*entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di avvio del procedimento*";

- all'articolo 10 – bis, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituire il terzo periodo con il seguente: "*La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo*".

- b) Prevedere che, **decorsi inutilmente 90 giorni** dall'avvio del procedimento di autorizzazione unica, **le istanze di autorizzazione**, complete di tutti gli elaborati richiesti, relative a impianti di potenza inferiore a 1 MW e non ricadenti in area protetta né vincolata, **si intendono accolte**. Prevedere che l'amministrazione procedente rilasci, nei successivi 15 giorni dalla relativa richiesta di accertamento formulata dall'istante, un provvedimento di accertamento della procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica, in ragione dell'intervenuto silenzio – assenso.

Pertanto, all'articolo 12, comma 4, ultimo cpv. del d.lgs. n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "*valutazione di impatto ambientale*" aggiungere le seguenti: "*Nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni di cui al capoverso precedente, sulla domanda di autorizzazione relativa a impianti di potenza inferiore a 1 MW, non ricadenti all'interno di aree naturali protette o sottoposte a vincolo, si intende formato il silenzio – assenso. L'amministrazione procedente provvederà pertanto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta dell'istante di accertamento della procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica per intervenuto silenzio – assenso, ad emettere il relativo provvedimento, dotato della stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione unica.*"

- c) Prevedere l'istituzione di **Commissari per l'Energia** che svolgano le funzioni del **Commissario ad acta**, per superare il silenzio – **inadempimento** delle amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di **potenza superiore a 1 MW** e che svolgano, altresì, le funzioni di **composizione del dissenso** manifestato nell'ambito del **procedimento di autorizzazione unica** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Pertanto:

- all'articolo 12, comma 4, ultimo cpv. del d.lgs. n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole “*formato il silenzio – assenso*”, aggiungere le seguenti: “*Per tutti gli altri impianti, nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni il potere sostitutivo di adottare il provvedimento finale è demandato al Commissario per l'Energia, nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Regione sul cui territorio è localizzato l'impianto e le principali associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, degli interessi dei produttori di energia da tutte le fonti rinnovabili. In sede di nomina, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà stabilire in dettaglio tempi e modalità di intervento del Commissario per l'Energia*”;

- all'articolo 12, comma 4, ultimo cpv. del d.lgs. n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole “*fonti energetiche rinnovabili*”, aggiungere le seguenti: “*Ove, in conferenza di servizi, venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 – quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In queste ipotesi, il Commissario per l'Energia di cui al precedente capoverso svolge l'istruttoria necessaria all'adozione della deliberazione del Consiglio dei Ministri*”.

TEMA 3: L'IMMISSIONE DEL BIOMETANO IN RETE

L'immissione del biometano in rete, dopo oltre 4 anni dalla pubblicazione del D.Lgs n. 28/2011, che ha fissato i principi per l'incentivazione del biometano, non è ancora possibile nel nostro Paese.

COMPETENZA

MiSE, AEEGSI, GSE, CIG.

PROPOSTE ASSORINNOVABILI

Consentire l'immissione in rete del biometano, di qualunque tipologia, se conforme a ragionevoli parametri.

Completare il quadro regolatorio di riferimento. Adottare **norme sulla qualità del gas equilibrate** e non discriminatorie. In concreto:

- a) **Eliminare il divieto** esplicito all'utilizzo di **biometano prodotto da biogas da discarica** sino all'emanazione delle norme europee sulla qualità (Mandato M/475). **Completare**, inoltre, il quadro regolatorio, con l'adeguamento dei **Codici di Rete** e la pubblicazione delle **procedure per l'incentivazione**, affinché il biometano di qualunque tipologia/provenienza possa essere non solo utilizzato extra-rete, ma anche **immesso nella rete gas**.

Pertanto:

- all'articolo 8 del DM 5 dicembre 2013, eliminare il comma 9;

- nella *Procedura di qualifica per gli impianti di produzione di biometano* GSE, del 5 agosto, eliminare il rimando alla "definizione delle modalità per l'accesso agli incentivi, nel caso di immissione del biometano nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, al completamento del quadro tecnico e normativo di riferimento" (di cui a pag. 5) e completare le *Procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi* con la parte inerente l'immissione nella rete gas;

- dare completa attuazione all'articolo 2 della deliberazione 12 febbraio 2015 46/2015/R/GAS, che prevedeva: "entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i gestori delle reti di trasporto attivino le procedure di aggiornamento dei codici di rete previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09".

- b) Consentire l'immissione di gas conforme ai **parametri di qualità** stabiliti dalle norme **vigenti** (quelle sul gas naturale), **non imponendo** – come invece richiesto dalla delibera dell'AEEGSI – **la totale assenza di tutte le sostanze** regolate dalla norma UNI sulla qualità del gas (giungendo al paradosso di avere per il biometano limiti ancor più stringenti di quelli previsti per il gas di origine fossile). Adeguare inoltre la normazione tecnica sulla qualità del gas, affinché gli standard richiesti per il biometano in Italia siano in linea con quelli di altri Paesi Europei e non più severi.

Pertanto:

- eliminare il secondo capoverso dell'articolo 3, Allegato A, della delibera 12 febbraio 2015, n.46/2015/R/GAS, che recita "A tal fine, il biometano immesso in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti

individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi”;

- sostituire nella norma tecnica UNI/TR 11537 le parole:

- “Contenuto di ossido di carbonio $CO \leq 0,1\%mol$;
- Contenuto di silicio $Si \leq 5 ppm$;
- Contenuto di ammoniaca $NH_3 \leq 3 mg/m^3$
- Contenuto di idrogeno $H_2 \leq 0,5 \% Vol$;
- Contenuto di mercurio $Hg \leq 1 \mu g/m^3$;
- Contenuto di fluoro $F < 3 mg/m^3$;
- Contenuto di cloro $Cl < 1 mg/m^3$ ”;

con:

- “Contenuto di ammoniaca $NH_3 \leq 20 mg/m^3$
- Contenuto di idrogeno $H_2 \leq 5 \% Vol$;
- Contenuto di mercurio $Hg \leq 5 mg/m^3$;
- Contenuto di fluoro $F < 3 mg/m^3$;
- Contenuto di cloro $Cl < 1 mg/m^3$ ”.

- c) Far ripartire il **termine di 5 anni** per l'entrata in esercizio degli impianti ai fini dell'accesso all'incentivazione del biometano, facendolo **decorrere** dalla data di effettivo **completamento del quadro normativo di riferimento**.

Pertanto, all'articolo 1, comma 7, del DM 5 dicembre 2013, sostituire le parole “*che entrano in esercizio entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore*”, con “*che entrano in esercizio entro cinque anni dall'adozione dell'ultimo dei provvedimenti previsti dal presente decreto*”.

- d) Prevedere per il meccanismo di incentivazione del biometano extra-rete (Certificati di Immissione in Consumo) una **definizione più chiara e prevedibile del prezzo del CIC**. Il CIC non viene assegnato direttamente al produttore di biometano ma al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti. Il prezzo di cessione del biometano incorpora quindi sia la valorizzazione della materia prima, sia la componente incentivante. In assenza di dati pubblici sul valore dei CIC non è possibile effettuare valutazioni affidabili sulla fattibilità economica di un progetto da parte del produttore di biometano.

Pertanto pubblicare un valore di riferimento del CIC e favorire la stipula di specifici accordi tra produttori e percettori del CIC (attraverso le associazioni dei produttori di energia rinnovabile e quelle petrolifere), per lo scambio dei certificati. Come già proposto ad assoRinnovabili da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico il 27 luglio 2015, prevedere la creazione di una piattaforma di scambio (analoga alla Piattaforma Bilaterale Certificati Verdi) per favorire gli scambi tra soggetti obbligati e produttori dando evidenza pubblica del valore economico scambiato per CIC; in questo modo sarà, tra l'altro, possibile identificare il valore medio di mercato del CIC.

- e) **Definire la quantità di biometano ammessa agli incentivi sulla base del potere calorifico superiore**, così come previsto dall'AEEGSI per le tariffe di distribuzione e fornitura del gas, correggendo quanto indicato dal DM 5/12/2013 all'art. 2 comma 7 dove si usa l'espressione “*potere calorifico*”.

Pertanto all'art.2, comma 7 del DM 5/12/2013 sostituire l'espressione "*potere calorifico*" con "*potere calorifico superiore*".

- f) Rivedere le modalità di calcolo dell'incentivo in caso di immissione in rete** nella fattispecie di ritiro del biometano da parte del GSE, applicando le maggiorazioni al prezzo medio annuo del gas e non alla differenza di quest'ultimo col prezzo medio mensile. La modalità di calcolo riportata nelle procedure del GSE mette in discussione tutte le valutazioni di fattibilità degli impianti e le trattative economiche con i fornitori di tecnologie svolte in questi mesi.

Pertanto sostituire nelle "*Procedure di qualifica per gli impianti di produzione di biometano*" al par. 1.2, pag.13, le parole:

$$\text{Incentivo} = (2 \times P_{ma2012} - P_{mgiugno2015}) = 34,72 \text{ €/MWh}$$

$$\text{Incremento per taglie fino a 500 Smc/h} = 0,1 \times 34,72 = 3,47 \text{ €/MWh}$$

$$\text{Maggiorazione per uso esclusivo sottoprodotti/rifiuti} = 0,5 \times (34,72 + 3,47) = 19,10 \text{ €/MWh}$$

$$\text{Totale incremento + maggiorazione} = 22,57 \text{ €/MWh}$$

$$\text{Tariffa per ritiro} = 2 \times P_{ma2012} + \text{Totale incremento+maggiorazione} = 57,04 + 22,57 = 79,60 \text{ €/MWh}''$$

con:

$$\text{Incentivo} = (2 \times P_{ma2012}) = 57,04 \text{ €/MWh}$$

$$\text{Incremento per taglie fino a 500 Smc/h} = 0,1 \times 57,04 = 5,704 \text{ €/MWh}$$

$$\text{Maggiorazione per uso esclusivo sottoprodotti/rifiuti} = 0,5 \times (57,04 + 5,704) = 31,372 \text{ €/MWh}$$

$$\text{Totale incremento + maggiorazione} = 37,076 \text{ €/MWh}$$

$$\text{Tariffa per ritiro} = 2 \times P_{ma2012} + \text{Totale incremento+maggiorazione} = 57,04 + 37,076 = 94,116 \text{ €/MWh}''.$$

- g) Includere nella definizione di FORSU** (frazione organica da raccolta differenziata) anche gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico (codice **CER 20 02 01**), che, oltre a possedere tutte le necessarie caratteristiche di biodegradabilità e non pericolosità, sono comunemente contenuti nella FORSU.

Pertanto nelle "*Procedure di qualifica per gli impianti di produzione di biometano*" al par. 2.1, nella definizione di "*frazione biodegradabile dei rifiuti urbani*" di pag. 30, aggiungere al punto 2), dopo i codici CER 20 01 08, 20 01 25 e 20 01 38: "*- CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili*".

TEMA 4: LA MICROCOGENERAZIONE

La produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) permette un significativo risparmio di energia primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e termica ma ad oggi è ostacolata da un quadro autorizzativo inadeguato e inutilmente complicato.

COMPETENZA

Parlamento, MiSE, MEF.

PROPOSTE ASSORINNOVABILI

Consentire lo sviluppo della microcogenerazione attraverso l'introduzione di misure di semplificazione come:

- a) **Eliminare** la denuncia di officina elettrica per i micro cogeneratori fino a 50 kW.

Pertanto, all'articolo 52, comma 2, lett. a) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole "*non superiore a 20 kW*", aggiungere le seguenti: "*nonché le unità di microcogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99*".

- b) **Riconoscere in modo esplicito**, anche a questa tipologia d'installazioni, il **beneficio delle detrazioni dall'Irpef o dall'Ires**; tale agevolazione è attualmente stabilita nella misura del 65% delle spese sostenute.

Pertanto, all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e ss.mm.ii, si deve aggiungere la seguente lettera c): "*c) per l'acquisto e la posa in opera dei microcogeneratori, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro*".

- c) **Inserire** la microcogenerazione tra gli **adempimenti obbligatori** per edifici di nuova costruzione, come è stato fatto per gli impianti a fonti rinnovabili.

Pertanto, all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) sostituire le parole "*l'utilizzo di fonti rinnovabili*" con "*l'installazione di impianti da fonte rinnovabili e/o di unità di microcogenerazione come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99*".

- d) In tema di prevenzione incendi, **innalzare il limite di 25 kW meccanici ad almeno 50 kW**.

Pertanto al punto 49 dell'ALLEGATO I, di cui all'articolo 2, comma 2 del Dpr 1 agosto 2011, n. 151, sostituire le parole "*a 25 kW*" con "*a 50 kW*".

TEMA 5: CONNESSIONI DEI PICCOLI IMPIANTI

Le pratiche di connessione alla rete per i piccoli impianti sono eccessivamente onerose.

COMPETENZA

AEEGSI, CEI.

PROPOSTE ASSORINNOVABILI

Semplificare regole di connessione sotto i 50/100 kW e semplificare il Regolamento di Esercizio nella parte tecnica relativa al benessere all'esercizio da parte del Gestore di Rete. In concreto:

- a) Ridurre i termini di **emissione del preventivo di connessione** da 20 a **10 giorni** lavorativi, giustificata dalla diminuzione sostanziale del carico di lavoro dato dalla oggettiva riduzione delle richieste di connessione di impianti fotovoltaici.

Pertanto, all'articolo 7, paragrafo 1, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt/99/08, sostituire la lettera a) con la seguente: "*a) 10 (dieci) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW*".

- b) Ridurre i tempi di **esecuzione dei lavori semplici di connessione** da 30 a **10 giorni** lavorativi, poiché spesso essi consistono in attività di mera sostituzione o riprogrammazione del contatore.

Pertanto, all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt/99/08, sostituire la lettera a) con la seguente "*a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 10 (dieci) giorni lavorativi*".

- c) **Ridurre** da 20 a **10 giorni** lavorativi i tempi di **predisposizione ed invio del Regolamento di Esercizio** al richiedente nel caso di lavori semplici.

Pertanto, all'articolo 10, paragrafo 9, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt/99/08, sostituire le parole "*entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici*" con le seguenti "*entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici*".

TEMA 6: CONTATORI ELETTRONICI

L'evoluzione dell'elettronica negli ultimi anni è stata molto importante e pertanto anche l'elettronica dei cosiddetti contatori statici, rispondenti alla Direttiva 2004/22/CE (MID), può essere definita di affidabilità e sicurezza decisamente superiore ai contatori meccanici a induzione; oltretutto essendo realizzati con microprocessore, sono in grado di autosegnalare eventuali anomalie sulla misura.

COMPETENZA

MEF-Agenzia delle Dogane.

PROPOSTA ASSORINNOVABILI

Ridurre la frequenza della periodicità delle **verifiche sulla taratura** degli attuali contatori elettronici rispondenti alla Direttiva Europea (MID), portandola da 3 a **5 anni** (retrocedendo quelli ad induzione a 3 anni). Come noto, con una prima Circolare D.G.D. Prot. n. 0370/VIII del 15 dicembre 1953, veniva definita la necessità di effettuare la ritaratura dei contatori installati almeno ogni 5 anni. Con Circolare Ministero Finanze del 26/01/1998 n. 28 viene riconosciuta la validità dei contatori elettronici denominati "contatori statici", soggetti a controllo fiscale, con la particolarità che per tale tipo di contatori, fino a quando non sarà diversamente stabilito, il controllo della taratura dovrà avvenire ogni 3 anni, anziché ogni 5 anni.

Pertanto eliminare all'ultimo cpv. della Circolare Ministero Finanze del 26/01/1998 n. 28 le parole "*con la particolarità che per tale tipo di contatori, fino a quando non sarà diversamente stabilito, il controllo della taratura dovrà avvenire ogni 3 anni, anziché ogni 5 anni*".

TEMA 7: SISTEMI EFFICIENTI D'UTENZA

I Sistemi Efficienti di Utenza che il Legislatore nazionale ha introdotto nell'ordinamento oltre 7 anni fa (con d.lgs. n. 115/2008), in attuazione della Direttiva 2006/32/CE, rischiano di non trovare la massima diffusione raccomandata dalla Commissione Europea (Comunicazione COM(2015) 339), a causa della disciplina attuativa del d.lgs. che ne rende complicata, gravosa e, in certi casi, impossibile l'installazione.

COMPETENZA

Parlamento, AEEGSI.

PROPOSTE ASSORINNOVABILI

Semplificare le procedure di qualifica, in particolare per i piccoli/medi operatori non professionali, rendere non discriminatoria la disciplina del computo degli oneri generali di sistema per gli impianti a fonti rinnovabili di piccole dimensioni e **rivedere la definizione di "unità di consumo"** fornita dall'AEEGSI. In concreto:

- a) **Introdurre la qualifica automatica**, non solo per gli impianti in regime di Scambio sul Posto, come previsto dalla Deliberazione 578/2013/R/EEL, ma anche per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 500 kW che autoconsumano parte dell'energia prodotta, in quanto tali installazioni posseggono gli stessi requisiti tecnici degli impianti in Scambio sul Posto.

Pertanto all'articolo 7, comma 3 della Deliberazione 578/2013/R/eel dopo le parole "*In caso di*" aggiungere le seguenti "*impianti in regime di scambio sul posto o in autoconsumo con potenza non superiore a 500 kW*" ed eliminare le parole "*di accesso al regime di scambio sul posto*".

- b) **Esentare** dal pagamento degli **oneri generali di sistema** non solo gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 20 kW in regime di Scambio sul Posto ma anche tutti gli **impianti di potenza inferiore a 20 kW in cessione parziale**, sulla base degli analoghi requisiti tecnici posseduti da entrambe le tipologie di installazioni.

Pertanto, all'art.24 della Legge 116/2014 eliminare "*di cui all'articolo 25-bis*".

- c) Specificare **più dettagliatamente** la definizione di sistema efficiente di utenza.

Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera ii) della Deliberazione 578/2013/R/eel, dopo le parole "*impianti di produzione*", aggiungere le seguenti: "*un sistema in cui sia presente un unico impianto di produzione di energia connesso al diverso cliente finale costituisce un SEU anche nelle ipotesi in cui il cliente finale sia costituito dal realtà composite nelle quali siano presenti più unità immobiliari, finalizzate a fornire il medesimo servizio, le quali compongono un'unica unità di consumo*".

TEMA 8: REGISTRO DI PRODUZIONE

Durante ogni anno di esercizio, i soggetti esercenti impianti di produzione di energia elettrica considerati “Soggetti obbligati” al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica (art. 53 del D.Lgs. 504/1995 e s.m.i.) devono compilare manualmente un “registro di produzione” in cui inserire le letture dei contatori installati, ovvero:

- la lettura relativa al “contatore di produzione”;
- le letture relative al “contatore di scambio” (per i dati di cessione e prelievo).

La frequenza di compilazione viene stabilita dall'unità territoriale competente ma il più delle volte è giornaliera.

COMPETENZA

Agenzia delle Dogane.

PROPOSTA ASSORINNOVABILI

Prevedere **l'implementazione di una procedura informatizzata** per la compilazione e l'invio del registro di produzione e introdurre in ambito nazionale una **periodicità mensile** nella compilazione del registro.

Pertanto emanare una circolare dell'unità centrale dell'Agenzia delle Dogane che implementi una procedura informatica e vincoli alla periodicità mensile le richieste delle unità territoriali dell'Agenzia delle Entrate.